

Circolare di aggiornamento

**N° 06/2024**

19 Gennaio 2024

# CERTIFICAZIONE UNICA 2024 per redditi 2023



Come ogni anno, i sostituti d'imposta devono predisporre ed inviare telematicamente all' Agenzia delle Entrate il modello di "Certificazione Unica" (CU 2024).



Codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il modello deve essere:

- **trasmesso telematicamente** all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario abilitato **entro il 16 marzo 2024** (posticipato al 18/03 in quanto sabato) (è comunque prevista la possibilità, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili, mediante la dichiarazione dei redditi precompilata es. redditi lavoro autonomo, di presentarle entro la scadenza del mod. 770 al 31 ottobre 2024);

e

- **consegnato** in duplice copia ad ogni percettore di redditi assoggettati a ritenuta (dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, agenti, ecc...) con allegate le istruzioni **entro il 16 marzo 2024** (posticipato al 18/03 in quanto sabato) o preferibilmente **inviato a mezzo pec o raccomandata**.

La Certificazione Unica (CU), come già chiarito dall'AdE, riguarda oltre ai redditi di lavoro dipendente, anche i **redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi**, in particolare, interessa (*elenco non esaustivo*):

- i redditi di lavoro dipendente e assimilati, (prima certificati mediante il modello CUD);
- **i redditi di lavoro autonomo**;
- **le provvigioni, anche occasionali**;
- **redditi diversi** (es. compensi per lavoro autonomo occasionale);
- **compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto**, corrisposti a soggetti che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (**soggetti Minimi e forfettari**);
- indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e cessazione attività sportiva quando di natura autonoma;
- i corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73, finora certificati in forma "libera" (*lo faranno gli istituti di credito*);
- somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- somme a titolo di indennità di esproprio, altre indennità ed interessi;
- i redditi relativi alle locazioni brevi.

Per gli agenti e rappresentati che tassano il reddito per competenza, oltre alla CU2024 dei compensi pagati nel 2023, potrebbe eventualmente essere necessario inviare agli stessi più certificazioni attestanti i compensi erogati i primi mesi del 2024 relativi all'anno 2023.

**NON devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni:**

- **dei dividendi erogati nel 2023**;
- dei proventi ad essi equiparati;
- delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate,

e sono da rilasciare ai percettori utilizzando apposito modello.

**SANZIONI:** Per **ogni certificazione omessa, tardiva o errata**, l'art. 2 del D.Lgs. 175/2014 prevede l'applicazione di una **sanzione di 100,00 euro**, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97 in caso di violazioni plurime **e senza possibilità di ravvedimento**.

In relazione a quanto sopra, alla estrema delicatezza dell'adempimento in questione ed all'entità delle sanzioni correlate sopra esposte, lo Studio potrà provvedere, con totale *discarico di responsabilità in merito alla veridicità dei dati contenuti nelle certificazioni stesse*, a svolgere i seguenti servizi:

- 1) Per i clienti **con contabilità interna** (se non appoggiati a consulente del lavoro), redazione delle CU 2024 redditi 2023 ed invio;
- 2) Per le **ditte esterne** non abilitate e non appoggiate a consulente del lavoro o con consulente del lavoro che non svolge il servizio per gli autonomi, **è richiesta la compilazione e la restituzione della scheda di adesione entro il 09/02/2024.**

Per l'organizzazione e la gestione dell'adempimento riferimento Sig. Marco Tomasi [marco.tomasi@mantovaniassociati.it](mailto:marco.tomasi@mantovaniassociati.it)

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani

